SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. **237.**

Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 («Regolamento quadro»), entrato in vigore il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione di un cielo unico europeo;

Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si dispone, tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno o più autorità nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai fornitori dei servizi di navigazione aerea;

Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione civile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea più efficiente ed efficace, nonché coerente con le determinazioni assunte in materia dalla Comunità europea, provvedendo altresì alla separazione dell'attività di vigilanza da quella di fornitura dei servizi di navigazione aerea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinario movimento degli aeromobili sui piazzali.

2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinario movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.

3. L'E.N.A.C., su proposta del gesto aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.

4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.

Art. 3.

Soppressioni

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono sopresse:

a) alla lettera *c)* le parole: «, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamento impiegato»;

b) alla lettera *e)* le parole: «, nonché alla certificazione degli impianti».

Art. 4.

Disposizioni attuative e finanziarie

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV S.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15

del Regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza.

3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltà ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0270

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n. **238.**

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002,

un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.

Art. 2.

Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *b)*, e 47, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *a)*, e 47, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.

7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, è ridotta di due anni.

8. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.

Art. 3.

Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tutt'ora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005.

Art. 4.

Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri

1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Art. 5.

Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Art. 6.

Clausola copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l'anno 2004, in euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALEMANNO *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0271

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 agosto 2004.

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli artt. 544-*bis*, 544-*sexies* e 727 del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere *c)* e *d)* del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*:

a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.

2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della presente Ordinanza:

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Mastino napoletano;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff:
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

04A08797

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Luciano Romagnoli Soc. coop. a r.l.», in Sava.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 26 maggio 1983 per l'esercizio 1982;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Luciano Romagnoli soc. coop. a r.l.», con sede in Sava (Taranto), posizione BUSC n. 1095/145979, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 3 aprile 1976, repertorio n. 2500, raccolta n. 1189, codice fiscale n. 00336430731, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08923

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Il Manovale Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 30 maggio 1984 per l'esercizio 1983;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Il Manovale Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, posizione BUSC n. 1311/173020, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 14 settembre 1979, repertorio n. 224, raccolta n. 75, codice fiscale n. 00372870733, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno prdsentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08924

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTIAGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico

volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Umbria e Lazio, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Umbria, provenienti dalla zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Chardonnay bianco;

Grechetto bianco.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08891

DECRETO 31 agosto 2004.

Rettifica al decreto ministeriale 18 agosto 2004 concernente l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare a testi già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2004 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Trento;

Considerato che per mero errore materiale, al comma 3 dell'articolo unico del sopracitato decreto, tra le varietà di vite, da cui derivano le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine autorizzate all'arricchimento, è stata indicata la varietà «Pinot grigio» anziché «Pinot bianco»;

Ritenuto necessario doversi procedere alla rettifica del comma 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 agosto 2004 sopracitato, con la previsione della possibilità dell'utilizzo della pratica di arricchimento per le denominazioni di origine dei vini spumanti derivanti dalle varietà di vite «Pinot bianco» in luogo di «Pinot grigio»;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 19 agosto 2004, recante «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella provincia autonoma di Trento», è sostituito per intero dal testo annesso al seguente decreto:

«3. le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot bianco;

Pinot nero;

Chardonnay;

Meunier.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale o saccarosio — per la tipologia Trento Spumante — e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08892

DECRETO 1° settembre 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di orgine controllata «Rosso Cònero».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Cònero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Rosso Cònero» di Ancona in data 14 marzo 2002 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Cònero»;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Ancona il 15 aprile 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004;

Vista la nota della regione Marche tesa ad ottenere che all'art. 3 del disciplinare di produzione di cui sopra venga corretta la dizione «Cònero» in «Rosso Cònero»;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosso Cònero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Rosso Cònero», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Rosso Cònero» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«ROSSO CÒNERO»

Art. 1.

Denominazione del vino

La denominazione di origine controllata «ROSSO CÒNERO», è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Vitigni ammessi

Il vino a denominazione di origine controllata «ROSSO CÒNERO» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino «ROSSO CÒNERO» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 328,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada Acquaviva-Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino ««ROSSO CÒNERO» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo della denominazione di origine controllata «Rosso Conero» i vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso Conero» non deve essere superiore a 13 tonnellate per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora si superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima (Ancona).

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini - di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata «Rosso Conero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle immediate vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della provincia di Ancona, a condizione che le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»; le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti; le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino «Rosso Conero» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole, vinoso;

sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «ROSSO CONERO» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

La tappatura dei recipienti può essere eseguita utilizzando sughero o altri materiali innovativi.

04A08925

DECRETO 3 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato agricoltura della regione Piemonte con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la ven-

demmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., appresso specificati, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Alta Langa»;

«Asti»;

«Barbaresco»;

«Barbera d'Alba»;

«Barbera d'Alba» superiore;

«Barbera d'Asti» superiore;

«Barbera del Monferrato» superiore;

«Barolo»;

«Brachetto d'Acqui»;

«Colli Tortonesi»;

«Dolcetto d'Alba»;

«Dolcetto d'Alba» superiore;

«Dolcetto di Dogliani»;

«Dolcetto di Dogliani» superiore;

«Dolcetto di Diano d'Alba»;

«Dolcetto di Diano d'Alba» superiore;

«Dolcetto d'Acqui»;

«Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;

«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» superiore;

«Dolcetto d'Ovada»;

«Dolcetto d'Ovada» superiore;

«Gavi» o «Cortese di Gavi»;

«Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante;

«Langhe» Bianco;

«Langhe» Arneis;

«Langhe» Chardonnay;

«Langhe» Dolcetto;

«Langhe» Freisa;

«Langhe» Favorita;

«Langhe» Nebbiolo;

«Langhe» rosso;

«Moscato d'Asti»;

«Nebbiolo d'Alba»;

«Pinerolese» rosso;

«Pinerolese» rosato;

«Pinerolese» Barbera;

«Pinerolese» Bonarda;

«Pinerolese» Dolcetto;

«Pinerolese» Doux d'Henry;

«Pinerolese» Ramiè;

«Roero»;

«Roero» superiore;

«Roero» Arneis;

«Roero Arneis» spumante;

«Verduno Pelaverga».

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per i V.Q.P.R.D. «Barbera d'Asti» - sottozone, «Nizza», «Tinella» e «Colli Astiani» - e «Loazzolo» debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti sopraccitati e nel limite massimo di un grado, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

4. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei V.S.Q.P.R.D., di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite appresso indicate:

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera B, Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di Casorzo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato B, Moscato nero d'Acqui, Muller thurgau, Fascetta, Nebbiolo, Neretta cuneense, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga piccolo, Pinot B., Pinot grigio, Pinot N., Plassa Quagliano, Riesling, Riesling italico, Ruchè, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrtha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e

rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08893

DECRETO 3 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato agricoltura ambiente e sviluppo sostenibile della regione Emilia-Romagna con il quale lo stesso ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Emilia-Romagna provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Albana di Romagna»;

«Bosco Eliceo»;

«Cagnina di Romagna»;

«Colli Bolognesi»;

«Colli Bolognesi» Classico Pignoletto;

«Colli di Imola»;

«Colli Romagna Centrale»;

«Colli Piacentini»;

«Colli di Parma»;

«Colli di Rimini»;

«Colli di Scandiano e di Canossa»;

«Lambrusco di Sorbara»;

«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;

«Lambrusco Salamino di Santa Croce»;

«Pagadebit di Romagna»;

«Reggiano»;

«Reno»;

«Sangiovese di Romagna»;

«Trebbiano di Romagna».

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comuni-

tari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione di V.S.Q.P.R.D. di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Albana; Bervedino; Biancame; Bombino bianco; Bonarda; Chardonnay; Croatina; Fiano B.; Lambrusco di Sorbara; Lambrusco a foglia frastagliata; Lambrusco grasparossa; Lambrusco Maestri; Lambrusco Marani; Lambrusco Montericco, Lambrusco oliva; Lambrusco salamino; Lambrusco viadanese; Malbo gentile; Malvasia bianca di Candia; Malvasia di Candia aromatica; Manzoni Bianco B.; Melara; Montù; Moscato bianco; Müller Thurgau; Ortrugo; Pignoletto; Pinot bianco; Pinot grigio; Pinot nero N.; Riesling italico; Santa Maria; Sauvignon; Spergola; Trebbiano romagnolo; Trebbiano toscano; Verdea.

Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08894

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 giugno 2004.

Ripartizione della quota 2003 del Fondo Balcani, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 21 marzo 2001, n. 84, assegnata al Ministero delle attività produttive per la realizzazione delle attività di promozione e sviluppo alle imprese.

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio estero» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273 e, in particolare, l'art. 46 che prevede l'istituzione di fondi rotativi da parte del Ministero delle attività produttive per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, concernente l'attribuzione del titolo di vice Ministro al sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive, on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitegli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2002, n. 378 di ripartizione dei fondi della legge n. 84/2001 di competenza del Ministero;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha previsto il finanziamento del Fondo stabilizzazione balcani per un importo pari a € 25.000.000,00;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 giugno 2003, in base al quale la somma di € 1.345.920,00 già assegnata con il decreto ministeriale n. 378/2002, art. 1, comma 1, lettera *b)* agli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)* della legge n. 84/2001, è assegnata alle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)* della medesima legge n. 84 e va pertanto ad aumentare, per un importo corrispondente, la somma già assegnata per tali finalità dal citato decreto ministeriale n. 378/2002;

Vista la delibera del 20 novembre 2003 del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della citata legge n. 84/2001 che ripartisce i fondi 2003 di cui all'art. 3 della legge n. 84/2001 attribuendo il 50% dello stanziamento disponibile a ciascuno dei due Ministeri (affari esteri e attività produttive);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

Legge: la legge 1° marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica»;

Fondo: il fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 84/2001;

Paesi dell'area balcanica: i Paesi individuati con la delibera del 20 novembre 2003 del Comitato dei Mini-

stri di cui all'art. 1 della legge (Albania, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro);

Comitato dei Ministri: il Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica istituito dall'art. 1, comma 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84;

Ministero: il Ministero delle attività produttive - Area internazionalizzazione;

Unità di coordinamento Balcani: Unità istituita dall'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2002, n. 378.

Art. 2.

Ripartizione fondi

La quota del Fondo assegnata al Ministero per la realizzazione delle attività di promozione e sviluppo alle imprese e iscritta al capitolo 8313 U.P.B. 5.2.3.2 denominata «Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive pari ad euro 8.884.802,00 in conto residui 2003 è ripartita come di seguito indicato:

a) alla finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)* della legge, è attribuita alla FINEST S.p.a. la somma di euro 1.751.960,00;

b) alle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge, è attribuita all'ICE la somma di euro 2.307.755,00;

c) alle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *e)* della legge, è attribuita ad INFORMEST la somma di euro 890.402,00;

d) alle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *e)* della legge, è attribuita a FDL Servizi la somma di euro 890.402,00;

e) alle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *f)* della legge, è attribuita ad UNIONCAMERE la somma di euro 2.044.283,00;

f) alle finalità di cui all'art. 5, comma 3, lettera *b)* della legge, è attribuita la somma di euro 1.000.000,00.

Art. 3.

Attività di promozione e assistenza alle imprese

Per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)* della legge 21 marzo 2001, n. 84, ICE, INFORMEST, FDL Servizi s.r.l. e UNIONCAMERE sono tenuti a presentare, secondo quanto verrà disposto da successiva circolare, all'Unità di coordinamento balcani del Ministero delle attività produttive progetti che presentino i seguenti requisiti:

coerenza con le linee generali, gli indirizzi strategici e le priorità individuate dalla delibera del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 2001, n. 84, del 20 novembre 2003;

co-partecipazione finanziaria e/o gestionale di partner italiani ed esteri, con preferenza per le associazioni imprenditoriali di categoria, i consorzi di piccole e medie imprese, i distretti industriali e gli enti pubblici;

rispondenza ai fabbisogni locali comprovata dalla manifestazione di interesse dell'autorità straniera del Paese d'intervento.

Art. 4.

Decorrenza

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

Il vice Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 141

04A08886

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 1° settembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 16 agosto 2004, prot. n. 45/04 del direttore dell'Ufficio provinciale di Oristano, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato da un'interruzione di energia elettrica con relativo blocco di tutte le attività informatiche per quanto riguarda i servizi catastali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano è accertato come segue:

il giorno 16 agosto 2004, dalle ore 8 alle ore 12,20.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 1° settembre 2004

Il direttore regionale: MARTINI

04A08867

PROVVEDIMENTO 2 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara - Servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 8456 del 13 luglio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel periodo dal 26 luglio 2004 al 31 luglio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna, al fine di effettuare l'accorpamento dell'Area di pubblicità immobiliare con l'Area catasto presso la nuova sede dell'ufficio, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 668/04 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara nel periodo dal 26 luglio 2004 al 31 luglio 2004.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 2 settembre 2004.

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A08885

ISTITUTO DI STUDI POLITICI «S. PIO V» DI ROMA

DECRETO 1° settembre 2004.

Regolamento di organizzazione e di funzionamento degli organi dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 23 ottobre 2003, n. 293, con la quale l'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» pur mantenendo la propria natura giuridica è stato dichiarato ente di ricerca non strumentale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, dotandosi di propri regolamenti;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo del 7 luglio 2004, con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e di funzionamento degli organi dell'Istituto;

Vista la nota n. 78/04/ SP del 14 luglio 2004, con la quale il predetto regolamento è stato trasmesso al Ministro dell'istruzione, università e ricerca per i controlli di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168 del 1989;

Vista la nota n. 757 del 4 agosto 2004, con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non avere motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento regolamentare;

Decreta:

È emanato il Regolamento di organizzazione e di funzionamento degli organi dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il regolamento di cui trattasi sarà inviato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 1° settembre 2004

Il presidente: LEONI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», di seguito nominato «Istituto», ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.

Art. 2.

Compiti e svolgimento delle attività

1. L'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» persegue i propri fini secondo le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 293, allo statuto e al presente regolamento.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO E COMPETENZE

Art. 3.

Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo, compresi il presidente ed il vice presidente, è composto, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, da nove membri, senza scadenza di mandato.

2. L'integrazione e la sostituzione di singoli membri avviene per cooptazione da parte del consiglio direttivo, che delibera a maggioranza semplice.

3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento di tutte le attività dell'Istituto ed, in particolare:

a) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;

b) delibera sullo statuto e sui regolamenti di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 293, nonché, su ogni altra materia prevista dai regolamenti stessi;

c) nomina il presidente e il vice presidente a maggioranza semplice;

d) approva le direttive di funzionamento dell'Istituto;

e) assume, esaminati i pareri formulati dal consiglio scientifico, le deliberazioni relative all'attività didattica e alla nomina dei docenti dei corsi di perfezionamento scientifico, nonché ad ogni altra materia attinente l'indirizzo scientifico e i programmi di ricerca dell'Istituto, in coerenza con quanto stabilito agli articoli 4 e 7 dello statuto;

f) nomina e revoca i docenti dei corsi di perfezionamento scientifico;

g) delibera su ogni altra questione rimessa dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti alla sua competenza;

h) delibera nelle materie di competenza della giunta, ove questa non sia eletta.

4. Il consiglio direttivo adotta i propri atti a maggioranza semplice.

Art. 4.

La giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva può essere eletta nell'ambito del consiglio direttivo con maggioranza semplice ed è composta dal presidente dell'Istituto, che vi appartiene di diritto e da due membri del consiglio medesimo. La giunta esecutiva dura in carica tre anni ed i suoi membri eletti sono rieleggibili.

2. La giunta esecutiva delibera nelle materie delegate dal consiglio direttivo; adotta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, le decisioni di competenza del consiglio direttivo, nei casi di urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del consiglio e, comunque, non oltre quattro mesi dall'adozione delle deliberazioni, pena la loro decadenza.

Art. 5.

Il presidente

1. Il presidente, senza scadenza di mandato, ha la rappresentanza legale ordinaria e straordinaria dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva.

2. Il presidente con le attribuzioni di cui all'art. 6 dello statuto, sovrintende al funzionamento dell'Istituto, ne coordina lo svolgimento delle attività, adotta gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo, cura i rapporti esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura, a livello nazionale e internazionale.

3. Il presidente propone al consiglio le direttive di funzionamento dell'Istituto e ne promuove l'attuazione, stipula i contratti di lavoro con il personale ed ha tutti i poteri ed i doveri attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

4. Il presidente trasmette annualmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati da una relazione sull'attività svolta dall'Istituto, e dalla relazione del collegio dei sindaci.

5. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, nominato dal consiglio direttivo tra i propri membri, ai sensi del precedente art. 3, comma 3. Il vice presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 6.

Il consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico composto, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, rimane in carica per tre anni ed è eletto dal consiglio direttivo, a maggioranza semplice.

2. I suoi membri sono rieleggibili alla scadenza del mandato. qualora, per qualsiasi causa, uno dei suoi membri venga meno, il consiglio scientifico è reintegrato, entro tre mesi, da altro componente, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato dell'intero consiglio scientifico.

3. Il consiglio scientifico esprime, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri richiesti dal consiglio direttivo che può prescinderne, qualora i medesimi non vengano espressi entro il termine stabilito.

4. Il consiglio scientifico può formulare, sulle materie di propria competenza, proprie proposte da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo.

5. Il consiglio scientifico si riunisce, su convocazione del presidente dello stesso, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta sia richiesto il suo parere dal consiglio direttivo, secondo le stesse modalità stabilite con riferimento alle riunioni del consiglio direttivo nel successivo art. 7. Delle riunioni del consiglio scientifico è redatto apposito verbale da uno dei componenti dello stesso.

Art. 7.

Convocazione organi di governo, numero legale per validità sedute e quorum votazioni

1. Il presidente dell'Istituto convoca il consiglio direttivo almeno due volte l'anno ed all'occorrenza gli altri organi di governo, in prima e seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso, con dettagliato ordine del giorno, fissato nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto e dal presente regolamento. La convocazione è trasmessa via telefax o posta elettronica. In casi particolari, la convocazione può essere trasmessa tramite lettera raccomandata a/r o telegramma.

2. La convocazione deve pervenire, ai componenti dell'organo convocato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato, compresi i festivi, per l'assemblea e deve contenere tassativamente, a pena di invalidità della seduta, la data, l'orario e il luogo dell'assemblea e l'elenco dei punti in discussione all'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza, è possibile far pervenire la convocazione almeno due giorni prima di quello fissato compresi i giorni festivi per l'assemblea.

3. Delle deliberazioni delle assemblee si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto da un componente del consiglio direttivo, con funzioni di segretario e le medesime devono essere sempre approvate con il quorum specifico previsto per la votazione e, in mancanza, a maggioranza dai partecipanti alla seduta.

4. Per la validità delle sedute degli organi di governo dell'Istituto è necessario come numero legale, in prima convocazione, la metà dei componenti il collegio votante e, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 dei componenti votanti del collegio. I componenti personalmente interessati alle votazioni si conteggiano nel numero legale per la validità della seduta dell'organo, ma devono assentarsi al momento del voto.

Art. 8.

Indennità e compensi

1. Al presidente dell'Istituto ed ai membri del consiglio direttivo, della giunta esecutiva, ove eletta, e del consiglio scientifico, incaricati di funzioni specifiche, compete un'indennità di carica determinata dal consiglio direttivo.

2. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali spetta un gettone di presenza, per non più di una seduta al giorno, nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio direttivo.

3. Le spese di missione dei predetti organi, effettivamente sostenute e documentate, sono rimborsate con riferimento al personale dell'Istituto di livello professionale più elevato.

TITOLO III

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 9.

Il collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è l'organo di controllo della gestione amministrativa contabile dell'Istituto ed è costituito da tre membri effettivi, tra i quali è designato il presidente.

2. I componenti il collegio dei sindaci sono scelti, a maggioranza semplice, dal consiglio direttivo che nomina, con le stesse modalità, due supplenti, che subentrano nei casi previsti dall'art. 2401 del codice civile.

3. Si applicano ai sindaci le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 codice civile per i sindaci delle società per azioni.

4. I sindaci restano in carica tre anni e non possono essere revocati dal consiglio direttivo se non per giusta causa e dopo essere stati sentiti. Essi sono rieleggibili.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni semestre. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i sindaci possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo: a tal fine essi hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni.

6. Ai membri del collegio dei sindaci spetta una indennità di carica, stabilita con delibera del consiglio direttivo, nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, in misura pari a quella stabilita per i predetti organi.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione dell'autonomia organizzativa degli enti di ricerca non strumentali, sancita dall'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, entra in vigore a decorrere dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A08938

DECRETO 1º settembre 2004.

Regolamento di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 23 ottobre 2003, n. 293, con la quale l'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» pur mantenendo la propria natura giuridica è stato dichiarato ente di ricerca non strumentale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, dotandosi di propri regolamenti;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo del 7 luglio 2004, con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto;

Vista la nota n. 78/04/ SP del 14 luglio 2004, con la quale il predetto regolamento è stato trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i controlli di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168 del 1989;

Vista la nota n. 757 del 4 agosto 2004, con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non avere motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento regolamentare;

Decreta:

L'adozione del regolamento di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il regolamento di cui trattasi sarà inviato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 1º settembre 2004

Il presidente: LEONI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, DI FUNZIONAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 293 e del vigente statuto, la struttura, l'organizzazione amministrativa-contabile, l'organizzazione scientifica, la dotazione organica, il trattamento giuridico ed economico del personale, l'articolazione del sistema contabile-finanziario dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», di seguito denominato «Istituto».

Art. 2.

Struttura organizzativa

1. L'Istituto si articola in una struttura amministrativa-contabile e in una struttura scientifica, attraverso le quali persegue i propri scopi.

2. Ogni struttura si articola in più aree, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

STRUTTURA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Art. 3.

Struttura amministrativa-contabile

1. La struttura amministrativa-contabile è composta da tre aree così individuate: coordinamento e assistenza agli organi; ragioneria; personale.

2. L'area di coordinamento e di assistenza agli organi svolge i seguenti compiti:

assistenza e collaborazione al presidente;

supporto tecnico e amministrativo agli organi dell'Istituto, ivi compresa la redazione degli atti degli organi medesimi;

predisposizione del piano annuale delle attività scientifiche, sulla base delle proposte dei responsabili delle aree di ricerca;

relazione annuale sulle attività svolte in base alle relazioni redatte dai responsabili delle aree delle strutture;

organizzazione di conferenze, congressi, incontri, ecc.;

attività propedeutica alla concessione di borse di studio ed alle pubblicazioni dell'Istituto;

organizzazione di iniziative e studi nel campo della ricerca scientifica;

servizio stampa, biblioteca e relazioni con il pubblico;

elaborazione di dati e dossiers sulle problematiche inerenti i compiti dell'Istituto.

3. L'area di ragioneria svolge i seguenti compiti:

redazione di tutti gli atti contabili dell'Istituto e di tutti gli altri atti ad essi propedeutici e consequenziali;

trattamento economico del personale dipendente, di ricerca, associato e docente;

indennità e/o gettoni di presenza ai membri degli organi istituzionali;

assistenza al collegio dei sindaci;

patrimonio dell'Istituto, inventario;

economato;

attività contrattuale dell'Istituto;

compiti e misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legisltivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'area del personale svolge i seguenti compiti:

archivio e protocollo;

ricezione e spedizione corrispondenza ed attività postali in genere;

uso video-terminali;

tenuta cancelleria;

gestione amministrativa, trattamento giuridico del personale dipendente e reclutamento;

contenzioso e relazioni sindacali;

supporto all'attività delle altre aree.

5. Il coordinamento dell'attività della struttura amministrativa-contabile è affidato ad un dipendente della stessa, designato dal consiglio direttivo.

6. Un componente del consiglio direttivo, scelto dal medesimo con propria deliberazione, è incaricato di relazionare allo stesso sull'attività della struttura amministrativa-contabile.

STRUTTURA SCIENTIFICA

Art. 4.

Struttura scientifica

1. La struttura scientifica è composta dal personale docente e di ricerca e svolge le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici dell'Istituto, quali la promozione in Italia e all'estero di studi nelle discipline economiche ed umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche e linguistiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. La struttura scientifica è composta in sede di prima applicazione, da tre aree così individuate:

area di studi giuridici-economici;

area di studi sociali-umanistici e linguistici;

area di studi storici e politici.

Ad ogni area viene assegnato almeno un ricercatore scelto dal consiglio direttivo, secondo le modalità di cui al comma 3, in relazione ai programmi da attuare e con funzioni di coordinatore scientifico delle ricerche effettuate dall'area.

L'eventuale istituzione di nuove aree dovrà essere deliberata dal consiglio direttivo.

3. Il consiglio direttivo, sentito il consiglio scientifico, delibera, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il programma scientifico delle attività dell'Istituto. Nella deliberazione è indicato il numero dei conferimenti di incarico ai docenti e il trattamento economico dei medesimi, le borse di studio da elargire con il relativo importo e durata. Le deliberazioni devono, altresì, indicare i titoli scientifici e le modalità di selezione del personale docente e dei ricercatori e il CCNL da applicare. Il programma scientifico è di norma annuale; in relazione agli specifici obiettivi di ricerca, possono essere deliberati progetti di ricerca pluriennali.

4. Un componente del consiglio direttivo, scelto dal medesimo con propria deliberazione, è incaricato di relazionare allo stesso sull'attività della struttura scientifica.

RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

Art. 5.

Rapporto di lavoro del personale

1. Il rapporto di lavoro del personale, nelle diverse tipologie contrattuali, è di natura privatistica e per quanto non stabilito nel presente regolamento si applicano le disposizioni in materia dettate dal codice civile e dalla normativa di riferimento.

2. L'assunzione avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro di diritto privato tra il neo-assunto e il presidente dell'Istituto.

3. Il personale dipendente dall'Istituto è costituito da personale con contratto a tempo indeterminato e determinato e sono applicabili tutte le forme di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente.

4. Il personale non può svolgere attività in conflitto con quelle dell'Istituto, pena il licenziamento.

5. La costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Istituto è incompatibile con altri rapporti di lavoro dipendente pubblici e privati. Lo svolgimento di attività professionali è consentito su autorizzazione del presidente, a condizione che non interferisca con l'attività affidata al personale dall'Istituto.

Art. 6.

Natura del rapporto di lavoro del personale docente e di ricerca

1. Il rapporto di lavoro tra l'Istituto e il personale docente e di ricerca è di natura privatistica e configura incarico di collaborazione.

2. Il personale docente e di ricerca dell'Istituto è costituito da:

a) personale docente ed associato alle attività dell'Istituto tramite conferimento di apposito incarico;

b) ricercatori a tempo indeterminato preposti alle aree con funzioni di coordinamento scientifico dei progetti di ricerca;

c) titolari di borse di studio e titolari di assegni di ricerca fruiti presso la struttura, finanziati dall'Istituto ovvero dall'esterno ed esperti e studiosi incaricati di progetti di ricerca.

3. Il rapporto di collaborazione si instaura mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato con il presidente dell'Istituto, previa deliberazione del consiglio direttivo, a seguito dell'esito delle procedure di selezione effettuate secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

4. Alla scadenza del contratto, il presidente può proporre il rinnovo del medesimo dopo aver accertato e valutato le attività svolte dal personale interessato. Le funzioni di docente e di ricercatore a contratto possono essere affidate anche ad esperti dipendenti di enti pubblici e sono compatibili con i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e/o privato e con lo svolgimento di attività professionali.

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ISTITUTO

Art. 7.

Dotazione organica

1. L'Istituto ha la seguente dotazione organica:

a) area coordinamento ed assistenza agli organi: quattro unità di cui una con funzioni di coordinamento e tre con funzioni di collaboratore;

b) area ragioneria: quattro unità di cui una con funzioni di coordinamento e tre con funzioni di collaboratore;

c) area personale: sette unità di cui una con funzioni di coordinamento e sei con funzioni di collaboratore;

d) aree scientifiche: tre ricercatori, uno per ogni area, con funzioni di coordinatore scientifico delle ricerche effettuate dall'area assegnata.

2. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, delibera la modifica della dotazione organica, le assunzioni e i requisiti richiesti e le relative modalità di selezione, i livelli di inquadramento, il trattamento economico e giuridico di tutto il personale, l'applicazione dei CC.CC.NN.LL. di categoria, nonché ogni altro adempimento relativo alla gestione del personale.

3. L'Istituto garantisce l'applicazione delle condizioni previste nei CC.CC.NN.LL.del settore privato e la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali.

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 8.

Articolazione del sistema contabile, i centri di responsabilità e di spesa e i principi di bilancio

1. L'Istituto adotta un sistema contabile di tipo finanziario, patrimoniale ed economico. Il sistema contabile di tipo finanziario è finalizzato alla programmazione degli adempimenti relativi al bilancio dell'Istituto ed al consolidamento dei conti. Il sistema contabile di tipo patrimoniale è finalizzato alla tenuta dell'inventario patrimoniale dei beni immobili e mobili. Il sistema contabile di tipo economico è finalizzato alla rilevazione dei costi e dei ricavi.

2. L'esercizio costituisce il termine di riferimento temporale del sistema contabile ed ha una durata annuale coincidente con l'anno solare. È vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio dell'Istituto.

3. Il bilancio dell'Istituto si conforma ai principi generali della veridicità, integrità, unità, universalità e dell'equilibrio finanziario. La sua gestione si attua attraverso il centro di spesa che gestisce i mezzi finanziari assegnati nei limiti di materia e di valore definiti dal bilancio medesimo e dalle deliberazioni del consiglio direttivo.

Art. 9.

Struttura del bilancio e procedimento di adozione del bilancio

1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, entrata e spesa e viene formulato in termini finanziari di competenza e di cassa. Le entrate e le spese si ripartiscono in titoli, categorie, secondo la loro natura economica e in capitoli secondo la destinazione funzionale.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo, espressione di una aggregazione funzionale anche per programmi e per progetti.

2. Il bilancio di previsione annuale è predisposto, dal coordinatore dell'attività della struttura amministrativa-contabile, entro il 30 ottobre di ogni anno ed è approvato dal consiglio direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno.

3. Il bilancio di previsione annuale è accompagnato:

a) dalla relazione del presidente dell'Istituto in cui devono essere indicati gli obiettivi dell'azione da svolgere;

b) da una relazione tecnico-amministrativa dell'area di ragioneria che illustra i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio ed eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;

c) dalla relazione del collegio dei sindaci; a tal fine, la proposta di bilancio preventivo è messa a disposizione del collegio almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte del consiglio direttivo.

4. Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a se stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, rispettivamente, tra le entrate da incassare e tra le spese da pagare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità. Nelle relazioni poste a corredo dello stesso bilancio devono essere evidenziati i saldi differenziali tra le entrate e le uscite correnti e quelle in conto capitale, illustrando le cause di eventuali scostamenti negativi e le misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in particolare della gestione di parte corrente.

6. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.

Del presunto avanzo di amministrazione si potrà disporre quando sia stata dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione deve ritenersi obbligatoriamente conto all'atto della formazione del bilancio di previsione, al fine del relativo assorbimento e il consiglio direttivo, nella relativa deliberazione, deve illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Art. 10.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie rilevano, per ciascun capitolo, le riscossioni ed i pagamenti già effettuati, tenendo distinti quelli in conto competenza da quelli in conto residui, nonché le somme da riscuotere o da pagare, con riguardo sia alle previsioni di bilancio che alla situazione dei residui attivi e passivi dell'Istituto. Le scritture finanziarie sono integrate dal registro dei residui attivi e passivi, sul quale sono iscritti i singoli rapporti obbligatori con l'indicazione del loro presunto importo e della data di scadenza.

2. Le scritture patrimoniali sono costituite dall'inventario generale dei beni immobili e mobili e devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Gli ammortamenti sono stabiliti dal consiglio direttivo secondo la normativa vigente.

Art. 11.

Entrate

1. Le fasi di gestione delle entrate sono: l'affidamento, l'accertamento, la riscossione e il versamento.

2. L'affidamento delle risorse di entrata al coordinatore dell'area di ragioneria si realizza sulla base del bilancio di previsione annuale.

3. L'accertamento consegue al riscontro della ragione del credito ed alla sua annotazione nelle scritture contabili, con imputazione al competente capitolo di bilancio. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.

4. La riscossione avviene con ordinativi di incasso che il coordinatore dell'attività della struttura amministrativa-contabile sottoscrive congiuntamente all'incaricato della contabilità.

5. Il versamento delle somme riscosse si formalizza, di norma, con l'accreditamento sul conto corrente bancario aperto presso l'istituto di credito che svolge il servizio cassa entro il 15 e il 30 di ogni mese, salvo importi superiori ad un determinato ammontare determinato dal consiglio direttivo, per i quali il coordinatore dell'attività della struttura amministrativa-contabile dovrà provvedere all'immediato versamento.

Art. 12.

Spesa

1. Le fasi di gestione delle spese sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

2. L'impegno e la liquidazione sono eseguite dal coordinatore dell'attività della struttura amministrativa-contabile con provvedimenti, sottoscritti, datati, numerati progressivamente e contenenti l'oggetto, l'ammontare della somma impegnata/liquidata, gli estremi

dell'imputazione sul bilancio. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni adottate dal consiglio direttivo. Gli impegni non possono in nessun caso superare gli stanziamenti di bilancio. Fanno eccezione quelli relativi:

a) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

b) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dei successivi esercizi;

c) a spese per affitti e altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'Istituto ne riconosca la necessità o la convenienza;

d) a spese obbligatorie, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto con cui viene accertato o liquidato l'importo.

3. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti è costituito impegno sui relativi stanziamenti e per le spese dovute:

a) per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dipendente e i relativi oneri riflessi;

b) per il trattamento di quiescenza del personale che cessa dal servizio;

c) per l'assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca comunque denominati;

d) per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, regolamentari o di atti deliberativi generali;

e) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori;

f) per i debiti e i residui passivi effettivi.

4. Dopo la chiusura al 31 dicembre dell'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce l'avanzo di competenza. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi. Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.

5. Gli impegni di spesa sono assunti previo accertamento della copertura finanziaria della somma impegnata.

6. La liquidazione della spesa è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonché della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

7. L'ordine di spesa spetta al coordinatore dell'attività della struttura amministrativa-contabile. Il pagamento si realizza con l'emissione dei mandati di pagamento, compilati e firmati dal coordinatore dell'attività della struttura amministrativa-contabile e dall'incaricato della contabilità. La documentazione della spesa, unitamente al mandato successivamente alla sua estinzione, è conservata agli atti per non meno di cinque anni. L'istituto bancario incaricato del servizio di cassa provvede ad estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle disponibilità di cassa esistenti sul conto intestato all'Istituto.

Art. 13.

Indebitamento

1. Il presidente stipula singole operazioni di eventuale indebitamento (mutui destinati esclusivamente a spese in conto capitale che non possono sostenersi con la disponibilità di bilancio) nei limiti fissati dal consiglio direttivo ed in relazione all'effettivo fabbisogno di liquidità dell'Istituto.

Art. 14.

Variazioni di bilancio-Assestamento

1. Qualora fatti sopravvenuti in corso di esercizio richiedano modifiche di bilancio, il consiglio direttivo adotta le necessarie variazioni al bilancio. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

2. Sulla base delle risultanze in corso il presidente, con allegata la relazione del collegio dei sindaci, propone al consiglio direttivo l'assestamento di bilancio entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Art. 15.

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, è iscritto, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio, nonché le spese impreviste, tra gli stanziamenti di spesa, in apposito capitolo, un fondo di riserva il cui ammontare non può superare il 3 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste. Su tale fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, potendosi utilizzare il fondo esclusivamente mediante storni.

Art. 16.

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario formulato in termini di competenza e cassa, dello stato patrimoniale e del conto economico. Entro il 15 giugno di ogni anno, il conto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei sindaci, è presentato dal presidente al consiglio direttivo assieme al rendiconto finanziario. Il conto è approvato dal consiglio entro il 30 giugno di ogni anno. Al conto consuntivo è allegata una relazione del presidente che illustra i risultati più significativi della gestione.

2. La situazione amministrativa, allegata al conto consuntivo, evidenzia:

la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;

il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);

il risultato finale di amministrazione.

Art. 17.

Fondo economale

1. Per consentire l'effettuazione di spese in contanti è costituito apposito fondo economale, il cui importo è stabilito con deliberazione del consiglio direttivo. Le mansioni di economo sono svolte dall'incaricato della contabilità o da altro dipendente individuato dal consiglio direttivo.

2. Possono essere disposte a carico del fondo economale le seguenti spese: spese di ufficio; spese casuali; spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili; spese postali; spese per il funzionamento di automezzi; spese per l'acquisto di libri; giornali, pubblicazioni periodiche e simili; spese per missioni e relativi anticipi; spese di rappresentanza, spese per materiali di consumo; spese per seminari e conferenze; spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.

3. L'economo può disporre pagamenti in forma diretta e in contanti entro i limiti di importo stabiliti dal consiglio direttivo per ciascuna spesa.

4. Il fondo è reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate. L'economo tiene un registro cronologico generale, sul quale devono essere annotate tutte le operazioni effettuate e rende il conto al coordinatore dell'attività della struttura amministrativa-contabile.

Art. 18.

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci esercita il controllo sulla gestione economica-finanziaria complessiva dell'Istituto, vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e svolge ogni altra attività prevista dal c.c.

Art. 19.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito sulla base di apposita convenzione sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo e nel quale sono indicate le modalità dello svolgimento del servizio. Il servizio può essere riaffidato, alla sua scadenza, nei tempi e nei modi da concordare al momento della sottoscrizione della convenzione con l'istituto bancario incaricato.

2. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità.

Art. 20.

Norme transitorie e finali. Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

2. In sede di prima attuazione gli adempimenti relativi a quanto disposto nel presente regolamento decorrono dall'entrata in vigore del medesimo. I termini previsti si applicano in quanto compatibili.

3. Il presente regolamento, adottato in applicazione dell'autonomia organizzativa degli enti di ricerca non strumentali, sancita dall'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, entra in vigore a decorrere dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A08939

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 settembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2039
Yen giapponese	132,01
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,67880
Corona svedese	9,1010
Franco svizzero	1,5379
Corona islandese	87,41
Corona norvegese	8,3335
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57710
Corona ceca	31,746
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6555
Lira maltese	0,4268
Zloty polacco	4,3853
Leu romeno	40900
Tallero sloveno	239,9900
Corona slovacca	40,160
Lira turca	1809200
Dollaro australiano	1,7447
Dollaro canadese	1,5562
Dollaro di Hong Kong	9,3899
Dollaro neozelandese	1,8765
Dollaro di Singapore	2,0448
Won sudcoreano	1384,06
Rand sudafricano	8,0567

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09036

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 5/27 APR2004/IV C.A. del 27 aprile 2004, adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

Con ministeriale n. 9PP/80787/VET-L-23 del 28 luglio 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/27APR2004/IV C.A. dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari, adottata dal consiglio di amministrazione in data 27 aprile 2004, concernente nuove modalità di trasmissione della dichiarazione reddituale annuale e di pagamento dei contributi.

04A08887

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2 del 26 giugno 2004, adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

Con ministeriale n. 9PP/80940/VET-L-24 del 31 agosto 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari, adottata dall'assemblea nazionale dei delegati in data 26 giugno 2004, concernente la modifica del sistema sanzionatorio per i casi di ritardata, omessa o infedele comunicazione dei dati reddituali nonché di ritardo nel pagamento delle eccedenze contributive.

04A08888

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 9 e n. 54 del 27 febbraio e del 16 luglio 2004 adottate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM.

Con ministeriale n.9PP/80939/MED-L-60 del 31 agosto 2004 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 9 e n. 54, adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM rispettivamente in data 27 febbraio e 16 luglio 2004, con le quali sono stati modificati i regolamenti del fondo dei medici di medicina generale e del fondo specialisti ambulatoriali, introducendo una specifica disciplina per l'erogazione delle prestazioni a favore dei professionisti transitati al rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 73 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254.

04A08889

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 93/2004 e n. 94/2004 adottate dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 9PP/80775/PIND-L-8 del 22 luglio 2004, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere dell'Ente nazionale dei periti industriali n. 93/2004 e n. 94/2004, adottate dal Consiglio di indirizzo generale in data 5 febbraio 2004, concernenti rispettivamente l'adozione del regolamento per l'attuazione della facoltà di riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, degli anni di servizio militare o di servizio civile sostitutivo, degli anni di praticantato, degli anni di laurea, nonché del regolamento per l'attuazione della facoltà di prosecuzione della contribuzione previdenziale su base volontaria.

04A08890

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Modificazione di un allegato del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)».

Si rende noto che con decreto segretariale n. 22 in data 8 luglio 2004, sono state corrette le tav. n. 10 e 11 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al P.A.I.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Pordenone e al comune di Pordenone per l'affissione all'albo pretorio e depositato, ai fini della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Pordenone.

04A08758

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401213/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.